

**Civile Ord. Sez. 2 Num. 25217 Anno 2021**

**Presidente: MANNA FELICE**

**Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA**

**Data pubblicazione: 17/09/2021**

**ORDINANZA**

sul ricorso 25563-2019 proposto da:

NDIAYE MAMADOU, rappresentato e difeso dall'avvocato  
ALESSANDRO PRATICO', giusta delega in atti;

**- ricorrente -**

**contro**

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro  
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI  
PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,  
che lo rappresenta e difende ope legis;

**- controricorrente -**

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di TORINO,  
depositato il 14/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 01/12/2020 dal Consigliere CHIARA BESSO  
MARCHEIS;

## **64. R.G. 25563/2019**

### **PREMESSO CHE**

Ndiaye Mamadou, cittadino del Senegal, ricorre per cassazione avverso il decreto reso il 14 agosto 2019, con il quale il Giudice di pace di Torino ha convalidato il trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri disposto nei suoi confronti dal Questore di Torino.

Il Ministero dell'interno resiste con controricorso, chiedendo, se del caso, la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

### **CONSIDERATO CHE**

I. Il ricorso è articolato in due motivi:

1. il primo motivo contesta "omesso esame di un fatto (<avere un figlio di età inferiore ai sei mesi>), decisivo per il giudizio e debitamente prospettato e oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n.5 c.p.c.), e violazione dell'art. 19, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 286/1998 (art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.)";

2. il secondo motivo denuncia "nullità del decreto di convalida per violazione dell'art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998, che dispone che il trattenimento sia convalidato con decreto motivato"; la convalida è stata decisa e pronunciata in data 14 agosto 2019 alle ore 11.05 con provvedimento privo di qualsivoglia motivazione, la quale è stata redatta solo successivamente, alle ore 11.20, con atto separato; la motivazione successiva alla pronuncia del decreto è peraltro meramente apparente e limitata a vuote formule di stile.

Va esaminato preliminarmente il secondo motivo, il cui accoglimento condurrebbe all'assorbimento del primo.

Il secondo motivo è fondato, laddove lamenta l'apparenza della motivazione del provvedimento impugnato. Il Giudice di pace si è infatti limitato ad affermare che "non sono emersi elementi tali da far ritenere l'illegittimità del provvedimento di espulsione, né è stata documentata alcuna circostanza di cui all'art. 19 t.u. 286/1998", con

affermazioni del tutto slegate dalle deduzioni del ricorrente che, in particolare, aveva dedotto la nascita nei mesi precedenti di un figlio. La motivazione del provvedimento deve essere pertanto qualificata come meramente apparente, con conseguente nullità del provvedimento di convalida.

L'accoglimento del secondo motivo comporta l'assorbimento del primo.

II. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato; all'annullamento del provvedimento di convalida non fa seguito il rinvio della causa, essendo ormai decorsi i termini per la convalida di cui all'art. 14 del d.lgs. 286/1998, con conseguente perdita di efficacia del provvedimento di trattenimento del ricorrente presso il centro di permanenza per i rimpatri disposto da Questore di Torino. Quanto alle spese del giudizio di legittimità e di quello di merito, trattandosi di parte ammessa *ex lege* al patrocinio a spese dello Stato (art. 18, comma 4, d.lgs. 150/2011), la relativa liquidazione spetta, in applicazione del comma 2 dell'art. 83 del d.P.R. 115/2002, al giudice di merito (v. al riguardo Cass. 11677/2020).

#### **P.Q.M**

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa il provvedimento impugnato senza rinvio.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione